

PESCARAPORTO: 'SALVI' D'ALFONSO E ALTRI 4 "NESSUN ABUSO UFFICIO E FALSO IDEOLOGICO"

12 Giugno 2020



L'AQUILA – Non ci furono abuso d'ufficio e falso ideologico: cala il sipario con una assoluzione piena, sulla vicenda giudiziaria, che grande eco ha avuto sulla stampa, delle presunte irregolarità nella realizzazione del complesso edilizio, mai fatto, che la società Pescaraporto intendeva costruire a Pescara, nei pressi dell'ex Edison e del porto di Pescara, che ha coinvolto come imputato eccellente l'allora presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, ora senatore del Partito democratico, assieme ad altri imputati eccellenti.

La Corte di Appello dell'Aquila, presieduta dal giudice Aldo Manfredi, oltre a D'Alfonso, ha assolto perché il fatto non sussiste Claudio Ruffini, ex consigliere regionale del Pd, all'epoca dei fatti segretario dell'ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo, dimessosi proprio per la bufera giudiziaria che si è abbattuta contro la Regione, Guido Dezio, fedelissimo dell'attuale senatore, capo di Gabinetto del sindaco di Pescara e vice direttore generale dello stesso Comune, Giuliano Milia, noto avvocato del foro di Pescara, che fa parte del pool di D'Alfonso, e Vittorio Di Biase, dirigente del servizio regionale del Genio civile di Pescara.

I giudici di secondo grado hanno confermato la sentenza di assoluzione disposta dal gup del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, nel rito abbreviato che si è celebrato nel luglio 2019.

L'accusa, rappresentata dal procuratore capo Massimiliano Serpi e dal procuratore aggiunto Anna Rita Mantini che avevano concluso le indagini a luglio 2018, avevano chiesto condanne da 6 a 10 mesi, per falso in atto pubblico e abuso patrimoniale.

L'inchiesta faceva parte della maxi indagine, iniziata nel 2015, della Procura della Repubblica dell'Aquila su una serie di appalti gestiti dalla Regione Abruzzo, che hanno portato all'apertura di 11 filoni con una trentina di indagati, tra cui quello principale sulla ricostruzione di palazzo Centi, sede della presidenza, gravemente danneggiato nel sisma del 6 aprile 2009. A coordinare le indagini il pm Antonietta Picardi, poi promossa e trasferita alla Procura generale della Cassazione nel settembre del 2017.

Al centro della specifica vicenda una richiesta presentata nel 2015 al Comune di Pescara, di variazione della destinazione d'uso, da uffici e alberghi a residenze, di due dei tre edifici di 21 metri che avrebbero dovuto essere costruiti sul lungomare di Pescara nei pressi dell'area ex Edison, accanto all'ex Cofa, dalla società PescaraPorto, che risulta intestata a due società minori, Viana, di cui sono azionisti i costruttori Andrea e Luca Mammarella, e soprattutto Uropa, di cui sono soci Ugo, Roberto e Paola Milia, figli di uno degli imputati, Giuliano Milia, come detto legale di fiducia di D'Alfonso.

Per l'accusa gli imputati a vario titolo si sarebbero adoperati per procurare "intenzionalmente l'ingiusto vantaggio patrimoniale alla Pescaraporto Srl, che in tal modo veniva legittimata ad attivare o comunque mantenere attivo il cantiere, condizionando in particolare le decisioni dell'ufficio del Genio Civile presieduto da Di Biase.

D'Alfonso, forte del suo ruolo di presidente della Regione Abruzzo, avrebbe così fatto pressioni tramite l'intervento del suo braccio destro Ruffini e del capo di gabinetto del sindaco, Dezio, affinché "nel caso di evidente interesse dell'amico avvocato Milia", Di Biase tenesse una "condotta di favoritismo", blindando la variazione di destinazione d'uso.

La prova sarebbe una nota a firma di Di Biase del 15 marzo 2016 che avrebbe ricalcato i “suggerimenti” scritti dello stesso Milia.

Va però detto che in ogni caso l’operazione non è andata in porto visto che il Consiglio comunale di Pescara il 24 febbraio 2017 ha bocciato la richiesta di variazione di destinazione d’uso.

A luglio 2019 il gup Sanandrea ha fatto poi cadere ogni accusa in quanto come si ricorda anche nella sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di Appello, “alla luce del puntuale ordine cronologico di tutti gli atti e comunicazioni degli enti coinvolti appariva evidente che l’atto pubblico oggetto di imputazione conteneva affermazioni veritiere. In tal senso erano indicati tutti gli atti cui il Di Biase aveva legittimamente fatto riferimento. Accertamenti erano stati compiuti e il Di Biase, richiamandoli, aveva implicitamente escluso fossero necessarie ulteriori verifiche, con ciò esprimendo una valutazione che non può integrare un falso ideologico. D’altronde la Autorità di Bacino con nota del 26 gennaio aveva confermato la regolarità delle attività edilizie in questione e delle procedure di rilascio dei titoli abilitativi significando la non applicabilità delle misure di salvaguardia per la prevenzione del rischio idraulico”.

La Corte di Appello nella sentenza afferma innanzitutto che “la decisione di radicale riforma di una assoluzione non può essere basata sulla semplice diversa valutazione, rispetto a quella del primo giudice. Occorrono “nuovi elementi sopravvenuti”, cosa che però non si è verificata.

In particolare l’atto di impugnazione “non riesce a scardinare gli argomenti della sentenza di prima grado, secondo cui Di Biase non ha recepito le indicazioni dell’Avvocato Milia nella formazione dell’atto incriminato, e tantomeno è stato indotto o addirittura costretto a farlo.

Inoltre, per quanto riguarda il ruolo degli altri imputati, la Corte conferma che è plausibile ritenere che l’interessamento di D’Alfonso nel rivolgersi al Milia, “suo abituale consulente giuridico”, era quello di avere contezza su una questione che aveva causato polemiche politiche, a seguito dell’interpellanza del consiglio comunale pentastellato Erika Alessandrini, che sosteneva che l’intervento insisteva, illegittimamente, in una area a rischio idraulico.

Per quanto riguarda gli incontri tra gli imputati, la Corte di appello scrive: “Pertanto, a tutto voler concedere, deve ritenersi provato, alla luce di quanto ebbero a dichiarare gli stessi imputati, come ritenuto dal GUP, che vi fu l’incontro nello studio dall’Avvocato Milia (costui non lo ha escluso riconducendolo agli abituali rapporti di stretta collaborazione con il D’Alfonso), e che il predetto consegnò al Ruffini un appunto da far avere al De Biase (cosa che di per sé non ha nulla di illecito), anche se dovrebbe porsi a questo punto l’ulteriore quesito della utilizzabilità di queste dichiarazioni, dato che sono scaturite da contestazioni mosse proprio sulla base delle intercettazioni radicalmente inutilizzabili. Ma anche tralasciando tale profilo va detto che non vi è nulla di più, neppure essendovi la prova, come detto, che il funzionario abbia poi seguito nella redazione della nota incriminata le indicazioni che gli venivano fornite e men che meno che a ciò sia stato costretto (cosa sempre negata dal De Biase) al punto che si tratterebbe di atto non appartenente alla volontà del suo autore come opinato dall’appellante”.

Per la Corte, “si trattò invero di atto di mera comunicazione, adottato certamente da chi ne aveva competenza, di cui De Biase ha rivendicato la paternità e legittimità, il cui contenuto non vi è alcuna prova sia stato imposto e neppure trasfuso nell’atto, che nel merito non presenta comunque profili di falsità,

Si ricorda poi che “l’opera edilizia che era stata autorizzata nel 2012 con provvedimenti del tutto legittimi”, quando D’Alfonso non rivestiva alcuna carica in Regione ed al Comune di Pescara”.

Rilevando che “come giustamente evidenziato dalla difesa”, D’Alfonso è stato “artefice della delibera di giunta regionale 377 del 15.05.15 che introdusse parametri più restrittivi per l’uso edificatorio delle aree comprese nel PSDA, da cui poi scaturiva l’iniziativa di verifica della regolarità dell’operazione edilizia della Pescaporto”.

Per la Corte insomma va confermata la “affermazione di insussistenza del reato di falso ideologico, che necessariamente travolge quella connessa di abuso d’ufficio”.